



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E
RELAZIONI SINDACALI

Disposizione del Direttore generale

Classificazione: I/9

N. allegati: 1

**CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE RELATIVE AL LAVORO STRAORDINARIO TRA LE
STRUTTURE UNIVERSITARIE - ART. 86, COMMA 1, CCNL COMPARTO UNIVERSITÀ 2006/2009
ANNO 2024**

LA DIRETTRICE GENERALE

- Visto il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, emanato con D.R. n. 1037 del 30 maggio 2007 e s.m.i.;
- visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., e successive modifiche e integrazioni, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- visto l’art. 86, comma 1, del C.C.N.L. Comparto Università, quadriennio 2006/2009 sui criteri generali per la ripartizione delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario tra le strutture universitarie;
- visto il C.C.N.L. del personale del Comparto Istruzione e Ricerca del 18.01.2024;
- visto il d.lgs. n. 66 del 8.4.2003 e, nello specifico, l’art. 1, comma 2, lett. c, che prevede che “*Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: «lavoro straordinario»: il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro*” che, per il Comparto Università, è fissato dall’art. 25 del CCNL 16.10.2008 in 36 ore settimanali;
- visto il d.lgs. n. 66 del 8.4.2003 ed in particolare l’art. 4 “Durata massima dell'orario di lavoro” che prevede che “*1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro. 2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. 3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. 4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi*”;
- visto il d.lgs. n. 66 del 8.4.2003 ed in particolare l’art. 5 “Lavoro straordinario” che prevede che “*1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. 2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro*”



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

straordinario. 3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali. 4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:

a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;

b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;

c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali. 5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”;

- vista la l. n. 244 del 27.12.2007 (legge finanziaria per il 2008) ed in particolare l'art. 3, comma 83 che prevede che “Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze”;

- visto il citato C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018, che agli artt. 56 e ss. disciplina il lavoro supplementare e il lavoro straordinario del rapporto di lavoro a tempo parziale;

- visto il C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 6 dicembre 2022, che definisce i nuovi valori stipendiali di riferimento agli effetti della determinazione dei compensi per lavoro straordinario e delle conseguenti tariffe;

- visto il C.C.N.L. 2006 - 2009 comparto università ed in particolare l'art. 25 che, tra l'altro, fissa in 36 ore settimanali l'orario ordinario di lavoro;

- visto il C.C.N.L. 2006 - 2009 comparto università ed in particolare l'art. 27 che prevede che “1. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, le ore di lavoro straordinario - che dovranno essere debitamente autorizzate e prestate dal lavoratore - possono essere accantonate in un conto ore individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi pari alle corrispondenti giornate lavorative, tenuto conto delle esigenze organizzative [l'art. 7 del CCNL biennio economico 2008-2009 aggiunge al comma 1 la seguente frase: “Le disponibilità del conto ore individuale, a richiesta del dipendente, possono essere utilizzate anche per permessi orario”]. 2. Al 31 dicembre di ciascun anno i riposi compensativi non fruiti vengono conteggiati e devono essere fruiti entro il trimestre successivo. 3. Ove sussistano improrogabili esigenze organizzative che non consentano la fruizione di detti riposi entro il periodo suddetto, le ore di lavoro straordinario saranno retribuite. 4. E' ammesso il recupero con le modalità di cui al comma 1 dei periodi di permanenza in servizio dovuti a cause impreviste indipendenti dalla volontà del personale e che derivino da causa stimata di forza maggiore dall'Amministrazione”;

- visto l'art. 6 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 “Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche”;

considerato che:

- l'art. 86, comma 1, del CCNL 2006/2009 stabilisce che *“per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, le amministrazioni possono utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1999, alle finalità di cui all'art. 42, comma 2, lett. a) del CCNL del 21.5.96, detratte le somme destinate al medesimo titolo al personale delle ex qualifiche IX, I RS e II RS che dovranno finanziare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale appartenente alla categoria EP”*;

- considerato che in sede di Budget autorizzatorio 2024, come previsto nella Relazione di accompagnamento al di cui alla nota Prot. n. 222397 del 29/11/2023, risulta prevista, nel conto “Straordinario al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato”, CA.C.01.04.02.01, la somma di euro 100.000 lordo lavoratore, pari a euro 132.700 lordo datore;

tenuto conto che

- il ricorso al lavoro straordinario non deve costituire strumento ordinario di programmazione del lavoro, essendo consentito solo per fronteggiare situazioni eccezionali, imprevedibili e non programmabili;

DISPONE

ART. 1

CRITERI GENERALI

1. Per lavoro straordinario si intende solo quello prestato oltre l'orario normale di lavoro, fissato dal CCNL 16.10.2008 Comparto università in 36 ore settimanali con contabilizzazione effettuata mensilmente. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro, per il tramite del responsabile di struttura, e il lavoratore.
2. A parte le situazioni di emergenza che non consentano una autorizzazione preventiva, le richieste di prestazione di lavoro straordinario devono pervenire al dipendente da parte del/della diretto/a Responsabile, accompagnate da adeguate motivazioni (non generiche); sarà cura del/della Responsabile o del/della dipendente interessato/a, inserire specifica richiesta di autorizzazione al lavoro straordinario nel programma di gestione delle presenze, secondo le modalità ivi previste, specificando nel campo note le ragioni del ricorso al lavoro straordinario.
3. L'autorizzazione sarà successiva nei casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato, ovvero a un danno alle persone o alla produzione.
4. Rientra nel monte ore di lavoro straordinario la permanenza giornaliera superiore a 30 minuti oltre l'orario normale di lavoro. Non sono tuttavia liquidabili frazioni inferiori all'ora. Tale permanenza deve tuttavia essere rispettosa del limite massimo giornaliero di servizio fissato in 9 ore, e del limite massimo settimanale, fissato in 48 ore come media riferita ad un periodo non superiore ai 4 mesi.
5. Ai fini del riconoscimento del lavoro straordinario il personale autorizzato deve obbligatoriamente attestare la sua presenza in servizio mediante la rilevazione automatizzata.

6. Il riconoscimento del lavoro straordinario, avverrà inderogabilmente con l'attestazione dello svolgimento dello stesso previo inserimento di specifica richiesta nel programma informatizzato di gestione delle presenze.

ART. 2

CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO TRA LE STRUTTURE

1. Di seguito vengono definiti i seguenti criteri generali per la ripartizione per le esigenze di lavoro straordinario delle risorse del Fondo di cui all'art. 86 del CCNL del 16.10.2008, in particolare tra le seguenti linee di attività universitarie:

- supporto alla didattica e ai servizi agli studenti;
- supporto all'attività di ricerca;
- gestione amministrativa, contabile e tecnica (es. uffici del Personale, di amministrazione e contabilità, servizi informatici, Ufficio tecnico, biblioteche, presidi ecc.).

2. Sono stabiliti i seguenti criteri di priorità:

- situazioni di emergenza dovute all'applicazione di nuove norme;
- adempimenti legati a scadenze impreviste;
- assenza di personale non sostituibile per periodi significativi;
- assenze improvvise in prossimità di scadenze.

3. Le ore di lavoro straordinario possono essere svolte per attività che si presentano imprevedibilmente e per le quali non è stata assolutamente possibile alcuna programmazione preventiva.

4. Il monte ore complessivamente a disposizione per le prestazioni di lavoro straordinario, che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'anno 2024 per fronteggiare esigenze eccezionali delle singole strutture dell'Ateneo, è determinato nel limite massimo di **n. 5.820 ore** (per un **massimo comunque non superiore a 100.000 euro** considerando il costo orario della cat. D per lavoro straordinario, pari a 17,18 euro (valore stipendiale CSA). Le Parti concordano di ripartire il predetto monte ore complessivo nel modo seguente:

- a) un monte ore di **4.407** (circa 75.700 euro circa su 703 dipendenti, *vd. tabella allegata*) che sarà ripartito alle Strutture dell'Ateneo secondo la seguente tabella di attribuzione delle ore:

Struttura	a	b	c	d	e
n. dipendenti (da - a)	0	4	11	24	36
	3	10	23	35	83
ore	11	5	4	3	2

- b) un monte ore di **913** (circa 15.700 euro) per necessità straordinarie ed eccezionali la cui gestione è posta in capo alla Direttrice generale, di cui 164 ore riservate ai presidi. L'entità e la distribuzione delle ore per necessità straordinarie verrà comunicata alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU;



- c) un monte ore di **500** (circa 8.600 euro) per il personale addetto alla guida degli automezzi.

ART. 3

COMUNICAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRUTTURE

1. I Responsabili delle strutture sono tenuti a definire alla fine di ogni mese, attraverso il programma di gestione delle presenze, per ogni dipendente assegnato, il numero di ore per le quali disporre la liquidazione (nel rispetto del budget di Struttura assegnato) e/o il numero delle ore a recupero da fruire a titolo di riposi compensativi.

ART. 4

MODALITÀ PER IL RECUPERO E LA LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO

1. La liquidazione delle ore di straordinario avverrà, di norma, *due mesi dopo* l'effettuazione delle stesse, previa verifica della corrispondenza del numero delle ore rispetto a quanto emergente dal tabulato.
2. Il recupero delle ore deve avvenire entro il trimestre successivo a quello in cui l'eccedenza oraria si è prodotta¹. Le ore non recuperate alla fine del trimestre successivo saranno inderogabilmente azzerate.
3. Complessivamente tra recuperi compensativi e pagamenti non possono essere superate le 250 ore annue.
4. Le ore messe in pagamento vengono scalate dal saldo ore individuale del dipendente.

ART. 5

MONITORAGGIO

1. Avviene con cadenza mensile un monitoraggio per verificare l'andamento del ricorso allo straordinario in modo da poter intervenire come previsto dall'art. 86, comma 4, del CCNL 2006-2009 Comparto Università. L'Amministrazione si impegna, su richiesta delle organizzazioni sindacali, a fornire i documenti che ne hanno determinato la richiesta.

ART. 6

PART TIME E LAVORO STRAORDINARIO

1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto può essere richiesta, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l'orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell'orario ordinario di lavoro. La misura massima della percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all'orario mensile. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione dell'attività lavorativa in alcuni mesi dell'anno, la misura del 25% è calcolata in relazione al numero delle ore annualmente concordate.
2. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale

¹ I trimestri di riferimento sono 4 a partire da gennaio.

non prevedibili ed improvvise. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell'orario di lavoro giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa. In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa.

3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione prevista per le ore di lavoro straordinario, maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario. Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo, ma rientrino comunque entro l'orario ordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione è elevata al 25%.

4. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.

5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all'orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell'orario normale di lavoro. Per tali prestazioni trova applicazione, anche per le modalità di finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario.

ART. 7

PERSONALE ADDETTO ALLA GUIDA DEGLI AUTOVEICOLI

1. Il personale addetto alla guida degli autoveicoli, ove per ragioni di servizio venga applicato alla guida per un periodo superiore all'ordinario orario di servizio, ha diritto al pagamento delle ore di straordinario eccedenti in misura conforme a quanto riportato sull'apposito libretto di servizio.

ART. 8

NORMA DI SALVAGUARDIA

1. L'assegnazione del monte ore stabilito per l'Amministrazione centrale a livello di Divisioni e Uffici è riconducibile, nell'utilizzo, alla disponibilità del Responsabile dell'Area dirigenziale di riferimento.

2. Laddove alla data del 31/12/2024 risultino ore non utilizzate dalle Strutture, l'ammontare corrispondente rientra nella disponibilità del Direttore generale per le finalità di cui art. 2, comma 4, lett. B).

ART. 9

DISPOSIZIONI FINALI

1. Non verranno accettate le richieste di pagamento o di recupero presentate oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.



ART. 10

PUBBLICAZIONE DATI

1. La distribuzione delle ore di lavoro straordinario e i relativi pagamenti saranno resi pubblici attraverso il sito dell'Ateneo.

Siena, data della firma digitale

La Direttrice generale
Beatrice Sassi

Visto
La Responsabile della Divisione personale tecnico amministrativo
Laura Goracci

Allegati

Allegato 1: tabella monte ore straordinario 2024



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

Distribuzione del monte ore per le prestazioni di lavoro straordinario - Anno 2024			Colonna1	Colonna2
Struttura	Num Dip	Num Ore		
Centro di Servizi e supporto di Ateneo denominato Campus di Arezzo	4	38		
Centro di Servizio di Ateneo denominato Centro di Geotecnologie "Centro Per Le Ricerche Geologiche, Finalizzate, Applicate e di Sviluppo e per la Formazione Professionale"	3	33		
Centro di Servizio di Ateneo denominato Centro Linguistico Dell'Università di Siena	7	53		
Centro di Servizio di Ateneo denominato CENTRO UNIVERSITARIO PER L'INNOVAZIONE E LA QUALITA' NELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE - UnisiAP	2	22		
Centro di Servizio di Ateneo denominato Santa Chiara Lab	8	58		
Centro di Servizio di Ateneo denominato SISTEMA MUSEALE UNIVERSITARIO SENESE (SIMUS)	3	33		
Dipartimento di Biotecnologie Mediche	2	22		
Dipartimento di Biotecnologie Mediche; Settore ricerca Dipartimento di Biotecnologie Mediche	8	58		
Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia; Settore ricerca Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia	20	108		
Dipartimento di Economia Politica e Statistica; Settore ricerca Dipartimento di Economia Politica e Statistica	3	33		
Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne; Settore ricerca Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne	1	11		
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche; Settore ricerca Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche	7	53		
Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo; Settore ricerca Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo	8	58		
Dipartimento di Scienze della Vita; Settore ricerca Dipartimento di Scienze della Vita	23	120		
Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente; Settore ricerca Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente	26	129		
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze; Settore ricerca Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze	6	48		
Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali; Settore ricerca Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali	1	11		
Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive	1	11		
Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive; Settore ricerca Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive	4	38		
Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali; Settore ricerca Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali	6	48		
Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici; Settore ricerca Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici	1	11		
Direzione Generale	2	22		
Direzione Generale; Area contabile, affari generali, appalti e patrimonio; Divisione Appalti Convenzioni e Patrimonio	13	80		
Direzione Generale; Area contabile, affari generali, appalti e patrimonio; Divisione ragioneria	28	135		
Direzione Generale; Area del Personale	2	22		
Direzione Generale; Area del Personale; Divisione personale docente e rapporti con il Servizio Sanitario	13	80		
Direzione Generale; Area del Personale; Divisione personale tecnico amministrativo	14	84		



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

Direzione Generale; Area del Personale; Divisione trattamenti economici e pensioni	12	76
Direzione Generale; Area del Personale; Ufficio concorsi	6	48
Direzione Generale; Area del Personale; Ufficio formazione	3	33
Direzione Generale; Area Edilizia; Divisione tecnica	17	96
Direzione Generale; Area organizzazione e sistemi informativi	2	22
Direzione Generale; Area organizzazione e sistemi informativi ; Divisione demand and service management	10	68
Direzione Generale; Area organizzazione e sistemi informativi ; Divisione documentale e conservazione	6	48
Direzione Generale; Area organizzazione e sistemi informativi ; Divisione processi e architetture	7	53
Direzione Generale; Area organizzazione e sistemi informativi ; Ufficio esercizio e tecnologie	7	53
Direzione Generale; Area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza missione	4	38
Direzione Generale; Area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza missione; Divisione coordinamento sistema bibliotecario	66	218
Direzione Generale; Area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza missione; Divisione relazioni internazionali	11	72
Direzione Generale; Area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza missione; Divisione ricerca e trasferimento tecnologico	11	72
Direzione Generale; Area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza missione; Divisione terza missione	9	63
Direzione Generale; Area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza missione; Ufficio affari generali ARBI3	1	11
Direzione Generale; Area Servizi allo Studente	2	22
Direzione Generale; Area Servizi allo Studente; Divisione corsi di area sanitaria e post laurea	25	126
Direzione Generale; Area Servizi allo Studente; Divisione corsi di I e II livello e formazione degli insegnanti	81	248
Direzione Generale; Area Servizi allo Studente; Divisione orientamento, sostegno allo studio e career service	19	104
Direzione Generale; Area Servizi allo Studente; Ufficio ordinamenti didattici e offerta formativa	2	22
Direzione Generale; Divisione stampa, comunicazione e URP	6	48
Direzione Generale; Presidio di Arezzo	6	48
Direzione Generale; Presidio Le Scotte	9	63
Direzione Generale; Presidio Mattioli	9	63
Direzione Generale; Presidio Pian dei Mantellini - Porta Laterina	14	84
Direzione Generale; Presidio Polo Umanistico (San Galgano, Funaioli - Mazzi e Fieravecchia)	8	58
Direzione Generale; Presidio San Francesco	15	88
Direzione Generale; Presidio San Miniato	18	100
Direzione Generale; Presidio San Niccolò	6	48
Direzione Generale; Segreteria amministrativa Dipartimento di Biotechnologie Mediche	5	43
Direzione Generale; Segreteria amministrativa Dipartimento di Biotechnologie, Chimica e Farmacia	5	43
Direzione Generale; Segreteria amministrativa Dipartimento di Economia Politica e Statistica	3	33



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

Direzione Generale; Segreteria amministrativa Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne	4	38
Direzione Generale; Segreteria amministrativa Dipartimento di Giurisprudenza	3	33
Direzione Generale; Segreteria amministrativa Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche	4	38
Direzione Generale; Segreteria amministrativa Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo	3	33
Direzione Generale; Segreteria amministrativa Dipartimento di Scienze della Vita	4	38
Direzione Generale; Segreteria amministrativa Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente	4	38
Direzione Generale; Segreteria amministrativa Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze	6	48
Direzione Generale; Segreteria amministrativa Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali	5	43
Direzione Generale; Segreteria amministrativa Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive	5	43
Direzione Generale; Segreteria amministrativa Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali	5	43
Direzione Generale; Segreteria amministrativa Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici	3	33
Direzione Generale; Segreteria di direzione	3	33
Direzione Generale; SERVIZI di STAFF alla Direzione Generale	1	11
Direzione Generale; Ufficio assicurazione della qualità	3	33
Direzione Generale; Ufficio gender equality, human rights e politiche integrate	1	11
Direzione Generale; Ufficio organi collegiali	5	43
Direzione Generale; Ufficio sistemi di controllo e performance	3	33
Direzione Generale; Ufficio valutazione e supporto al Nucleo	3	33
Museo Nazionale dell'Antartide "Felice Ippolito"	2	22
RETTORE; Divisione legale e avvocatura	7	53
RETTORE; Segreteria del Rettore	4	38
RETTORE; Servizio di prevenzione e protezione	4	38
Totale unità di personale in servizio all'1/04/2024	703	4407
Monte ore Direttrice generale		913
Monte ore autisti		500
Totale monte ore lavoro straordinario 2024 (100.000/17,18) = 5821 ore		5820
Fondo lavoro straordinario 2024 (€)		100.000